



Il Presidente della Regione

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 22 DEL 9 APRILE 2021**

**Oggetto: Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.
Applicazione nuove misure restrittive**

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- lo Statuto della Regione Abruzzo;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTI

- le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;

VISTI

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

VISTI

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n.172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;

- il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con L.12.03.2021 n.29;
- il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;
- il D.L. 23 febbraio 2021 n.15;
- il D.L. 13 marzo 2021 n.30;
- il D.L. 1 aprile 2021, n.44;

VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute

- del 09-16-30 gennaio 2021
- del 12-13-14-27 febbraio 2021
- del 5 marzo 2021

recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ;

VISTE

- la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto " Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing. ";
- La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante " Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo ";
- La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRES-DGPRES-P recante " Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01. ";
- La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot.0005320-11/02/2021-DGPRES-DGPRES-P recante all'oggetto : " Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all'articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati – cd.zona rossa - ,ripartiti per comune ";

ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35, prevede, all'articolo 3, che *"... le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza"*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, sono ricomprese anche le "limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali";

RICHIAMATE le Ordinanze Presidenziali nn.rr.13 del 5 marzo 2021, 15 del 12 marzo 2021, 17 del 17 marzo 2021, n. 18 del 19 marzo 2021, n.19 del 26 marzo 2021, n. 21 e 21 bis del 2 aprile 2021; ;

DATO ATTO del Rapporto n. 47 dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha classificato l'Abruzzo come regione a valutazione della probabilità bassa, con classificazione del rischio moderato - con stima di RT a 0.89 - e con tendenziale riduzione dei casi ;

DATO ATTO delle relazioni prodotte dalle AASSLL della Regione Abruzzo ed agli atti dell'amministrazione, recanti la disamina dello scenario epidemiologico dei singoli comuni afferenti le province di Pescara, L'Aquila, Chieti, Teramo;

DATO ATTO, altresì della riunione dell'Unità di Crisi regionale del 9 aprile 2021, in seno alla quale, in ragione della puntuale disamina dell'andamento della situazione epidemiologica e dei dati alla stessa correlati, sia elaborati dal Dipartimento Sanità che forniti dalla e AASSLL regionali :

- si è rilevato come le misure restrittive adottate siano stati utili al complessivo decremento dei casi accertati nelle province di Pescara, Teramo e Chieti e, dunque, alla mitigazione ed al contenimento della trasmissione virale su parte preponderante dei comuni alle stesse assoggettate, tanto da confermare il trend in diminuzione della pressione ospedaliera;

- si evince, contestualmente, la necessità di applicare le misure restrittive siccome indicate dal Capo V del DPCM 02.03.2021 (artt. da 38 a 48, con esclusione dell'art.43, in quanto superato dalle disposizioni di cui all'art.2 D.L. 44/2021), nei confronti di specifiche sub aree della provincia de L'Aquila, caratterizzate da contiguità, nelle quali è stato registrato un incremento dell'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e, dunque, un alto rischio di diffusività virale - anche in riferimento alla circolazione di varianti -;

DATO ATTO

- ✓ delle disposizioni di cui all'art.1 commi 4 e 5 del D.L. 13.03.2021 n. 30 ;
- ✓ delle disposizioni di cui all'art.1 comma 5 del DL. 01.04.2021 n.44, che espressamente prevede “ *Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché' ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:*
 - a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;*
 - b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave.”*
- ✓ delle disposizioni di cui all'art.2 D.L. 44/2021 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” decorrenti dal 07.04.2021 e vigenti sino alla data del 30.04.2021;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, che alla data attuale sussistono le ragioni di rischio sanitario che rendono necessario applicare le misure restrittive indicate dal Capo V del DPCM 02.03.2021 del DPCM 02.03.2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) - utili a contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché la pressione ospedaliera correlata - nei confronti di specifiche sub aree della Provincia de L'Aquila, nelle quali sono compresi i seguenti comuni: Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, San Demetrio de' Vestini, Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli, Collepietro, Oricola, Carsoli, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano de'Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Avezzano, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d'Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli;

RITENUTO, altresì, confermare le misure restrittive applicate con l'O.PG.R. n. 21 bis del 02.04.2021 nei confronti dei seguenti comuni: Nereto, Colonnella, Martinsicuro, Cerchio, Pescina, Celano, Corfinio;

PRECISATO CHE cessano, a far data dal 12.04.2021, le misure restrittive già applicate con l'O.P.G.R. n. 21 bis del 02.04.2021 nei confronti dei comuni ivi specificati e non confermati dal presente provvedimento;

SENTITO il Ministro della Salute,

ORDINA

- 1) l'applicazione delle misure restrittive indicate dal Capo V del DPCM 02.03.2021 (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) - artt. da 38 a 48, con esclusione dell'art.43 - e dall'art.2 D.L. 44/2021 - nei confronti di specifiche sub aree della Provincia de L'Aquila, nelle quali sono compresi

i seguenti comuni: Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant'Eusanio Forconese, Villa Sant'Angelo, San Demetrio de' Vestini, Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli, Collepietro, Oricola, Carsoli, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano de'Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Avezzano, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d'Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli;

- 2) la conferma delle misure restrittive applicate con l'O.P.G.R. n. 21 bis del 02.04.2021 nei confronti dei seguenti comuni: Nereto, Colonnella, Martinsicuro, Cerchio, Pescina, Celano, Corfinio;
- 3) la cessazione, con decorrenza dal 12 aprile 2021, le misure restrittive già applicate con l'O.P.G.R. n. 21 bis del 02.04.2021 nei confronti dei comuni ivi specificati e non confermati nel precedente punto 2) ;
- 4) di fissare il termine di decorrenza del presente provvedimento alla data del 12.04.2021 con efficacia sino alla data del 18.04.2021 compreso, salvo diverse disposizioni;
- 5) che la presente ordinanza - immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge - sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
- 6) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
Dr.Claudio D'Amario
f.to. digitalmente

L'Assessore alla Sanità
Dr.ssa Nicoletta Veri
f.to. digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale
Dr.Marco Marsilio
f.to. digitalmente